IN BREVE n. 031-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

RISCATTO LAUREA A SOGGETTI NON ISCRITTI A NESSUNA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

in pubblicazione su Boll.Ord.Med. di Genova

In base alla legge 247/2001 articolo 77 lettera b) anche i soggetti non ancora iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria (cioè non abbiano ancora iniziato una attività lavorativa) possono riscattare il corso legale di laurea.

Il contributo viene versato all'INPS in apposita gestione e rivalutato secondo le regole del sistema contributivo. L'onere del riscatto è fiscalmente deducibile dall'imponibile Irpef dall'interessato oppure se non titolare di reddito potrà essere detratto dall'imposta dovuta dai soggetti di cui il titolare risulti fiscalmente a carico (solitamente i genitori) nella misura del 19%.

I contributi di riscatto possono essere pagati in una unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di dilazione per la domande presentate dopo il 1 gennaio 2008.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 335/1995, questi periodi oggetto del riscatto in base alla legge 247/2007 sono utili anche ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

In particolare, il montante maturato potrà essere successivamente, a richiesta dell'interessato, ***"trasferito"*** presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato si iscriverà.

Trattandosi -trasferimento- e non di -ricongiunzione- l'operazione non dovrebbe comportare oneri economici.

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO, BUONUSCITA, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, LIQUIDAZIONE

in pubblicazione su Boll.Ord.Med. di Genova

Questo istituto doveva servire al neo-pensionato per un trattamento economico tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, quando le procedure erano piuttosto lente.

Ricordiamo le differenti nature degli istituti: per esempio, il tfr è una retribuzione differita, con previsioni nel codice civile, a totale carico del datore di lavoro, mentre l'indennità premio di servizio con una propria normativa, in parte è pagata dal lavoratore a un ente distinto dal datore di lavoro sarebbe una prestazione previdenziale assicurativa.

Ora si è arrivati a una unificazione delle modalità di prestazione, ma secondo gli amministratori non sarebbe cambiata la natura, anche se una recente sentenza avrebbe riconosciuto l'indebito di trattenuta contributiva smentendo la distorta interpretazione data a suo tempo dall'INPDAP.

Ricordiamo le modalità di pagamento, cessando l'attività lavorativa con o senza diritto alla pensione.

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS e il Tfr -cessato il rapporto di lavoro- slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli

importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno).
Ricordiamo che a tali dilazioni si aggiungono i tempi tecnici e precisamente nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	**INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi** **ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011**
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti secondo gli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno)
(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di sei mesi e per le pensioni anticipate slittamento di 24 mesi

Va peraltro tenuto presente che dal 1 gennaio 2012 con la riforma Fornero viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva e pertanto non potrà essere applicato il termine dei sei mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio senza il raggiungimento dei limiti di età pensionabile previsto dal proprio ordinamento. Fa eccezione chi ha maturato l'anzianità massima ai fini pensionistici(40 anni) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente a tale data.

DALLA CASSAZIONE

Previdenza - Salvi i diritti acquisiti

In caso di modifiche in pejus di regole previdenziali le variazioni si applicano solo per il futuro nel pieno rispetto di diritti acquisiti e anzianità maturate prima dell'introduzione delle variazioni regolamentari.
Salvo dunque il principio del pro rata temporis.
Corte di Cassazione - Sentenza numero 13607 del 30 luglio 2012

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sentenza n. 13607 del 30.07. 2012 (documento 124)

IN DIFESA DELLA PROFESSIONE MEDICA e DELLA PROFESSIONALITA' DEI MEDICI

Lo Stato (participio passato del verbo "essere") si ritira da pensioni e sanità, proprio mentre ne esplode la domanda.
I Medici italiani si trovano al centro del dibattito nazionale, da protagonisti: tra pubblico e privato, tasse e spending reviews, transistor e marche da bollo, intra moenia e crisi dell'Università, malasanità e procure.
Col contributo prezioso dei suoi lettori/iscritti, questo giornale vuole capire ragioni ed esigenze dei medici, e stimolare il Paese a favorirle.
Mai come ora, ciò che giova alla Classe Medica può giovare all'Italia.

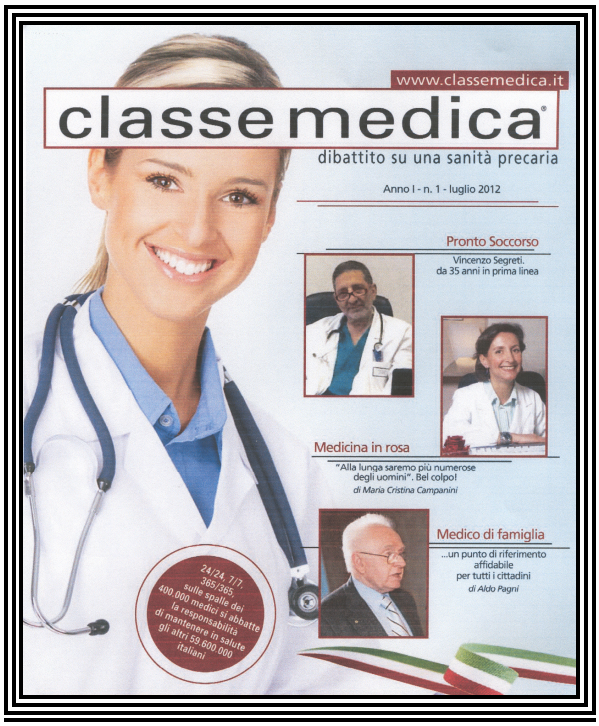

Perché nasce questo giornale

Questo giornale nasce da un dato: ormai in Italia siamo arrivati al punto che la sanità è precariato e non certezza.
Ma che -contradditoriamente- si avvale di una classe di Medici degna di un grande paese industriale.

Caro Dottore,
se lei non ha letto ancora il nostro nuovo "classe medica", potrà farlo registrandosi al sito www.classemedica.it
Ci comunichi le Sue impressioni, (anche via email: giulianocrisalli@gmail.com) sulla base della Sua esperienza di medico.
"classe medica", fatta per i medici, vuole il contributo di idee dei medici!
Con cordialissimi saluti

Giuliano Crisalli - ***direttore di classe medica***

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERMEDIARIO NON ISCRITTO NEL RUOLO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI

Domanda

In caso di acquisto di un immobile attraverso l'intermediario immobiliare non iscritto al ruolo degli agenti immobiliari quali adempimenti bisogna effettuare per non incorrere in sanzioni?

Risponde A.Giordano
In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato a effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono, infatti, inserire nel rogito una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

1. le modalità di pagamento (assegno, bonifico, eccetera) del corrispettivo
2. se per l'operazione si è fatto ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio
3. le spese sostenute per detta attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

MINISTERO LAVORO - ISTRUZIONI OPERATIVE LAVORATORI SALVAGUARDATI

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19/2012, fornisce le prime istruzioni sulle modalità operative affinchè i lavoratori interessati possano accedere ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011.
Le istanze, oltre che dai diretti interessatti, potranno essere inviate alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro dai consulenti del lavoro, individuati come intermediari abilitati dal Ministero del Lavoro.

Lavoratori 'Salvaguardati'
Circolare n. 19 del 31 luglio 2012, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri in una delle quattro sotto indicate categorie:

- **lettera e), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012**

lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - l'istituto dell'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

- **lettera f), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012**

lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

- **lettera g), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012**

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

- **lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012**

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAV. Circolare 19 del 31.07. 2012 (documento 125)

PERMESSI ASSISTENZA DISABILI e ALTRI PERMESSI

Nel caso il dipendente usufruisca di altri permessi (permesso sindacale, maternità, malattia o altro, i permessi per l'assistenza a disabili ex lege 104/1992 non vanno riparametrati in quanto si tratta di assenze giustificate, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
Vedi anche interpello n.21/2011 in caso di ferie.
Differente è invece il caso in cui il dipendente avanzi l'istanza ex lege 104/1992 per la prima volta nel corso del mese.
Ministero del Lavoro - Interpello numero 24 del 1 agosto 2012-08-02

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAV. Interpello 24 del 1.8.2012 (documento 126)
Vedi anche MIN.LAVORO Interpello n. 21/2011 (documento 148 del 2011)

DALLA CASSAZIONE

Licenziamento in gravidanza: diritto alle retribuzioni successive alla cessazione del rapporto
La lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto indipendentemente dall'invio della relativa certificazione medica laddove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza.
Corte di Cassazione sezione Lavoro - Sentenza numero 12693 del 20 luglio 2012

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Esposizione Universale "Milano 2015"
Data di emissione il 1 agosto 2012